
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore del quale afferma essere erede "ab intestato", prova della legittimazione ad agire

Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione, e ciò perché per il chiamato necessario all'eredità, l'esercizio dell'azione comporta l'accettazione tacita dell'eredità, avendo esercitato un'azione che, per gli effetti di cui all'art. 476 c.c., travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto dell'apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse (art. 460 c.c.).

Tribunale di Trento, sentenza del 22.9.2015, n. 886

...omissis...

Premesso che con atto di precetto notificatogli il 16.5.2014 la nipote Lxx quale erede della madre xxxx., figlia di esso attore, gli aveva intimato il pagamento della somma di € 9.600,00 (oltre accessori) in forza della sentenza n. 22/12 emessa dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di xxx esponeva, fra l'altro, che: - la xxxx., tossicodipendente dall'adolescenza e malata di aids, lo aveva convenuto in giudizio per chiederne la condanna al pagamento di una somma mensile quale contributo per il mantenimento per sé e per la figlia xxx - il 24 agosto 2011, dunque in corso di causa, la figlia xxx con cui da tempo egli non aveva più alcun rapporto, era deceduta; - tale evento, non essendo stato dichiarato dal legale nell'ambito del giudizio, non aveva comportato l'interruzione del processo; - nessun giudicato si era formato nei confronti suoi e della pretesa creditrice in ragione dell'omessa doverosa comunicazione del decesso xxxxx che aveva agito in giudizio in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia xxx all'epoca minore d'età; - pertanto la preannunciata azione esecutiva non risultava fondata su valido titolo in grado di legittimarla; - la contestata sentenza si riferiva a un importo esorbitante rispetto al limitato reddito pensionistico.

L'opponente concludeva chiedendo di "revocare o comunque dichiarare nullo il precetto dd 29 aprile 2014 e la sottostante sentenza di primo grado del Tribunale sezione distaccata di xxxx 21 marzo 2012 in quanto titolo illegittimamente costituito"; in subordine chiedeva di rideterminare il quantum eventualmente da lui dovuto

Costituitasi in giudizio xxx rilevava che l'irrevocabile sentenza menzionata nell'atto di precetto recava la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 9.600,00 in favore della figlia Exxx.; evidenziava che il difensore della parte deceduta non ha alcun obbligo di dichiarare in giudizio la verifica del decesso del proprio assistito; assumeva che xxxx avrebbe potuto impugnare la sentenza in oggetto nei termini di legge; concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.

Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dall'opponente nella memoria depositata ex art. 183, 6 co., n. 1 c.p.c., ove si è sostenuto che xxxxxx "non è legittimata a stare in giudizio in via successoria", non avendo dimostrato di aver accettato l'eredità della madre E., e che la stessa, essendo divenuta maggiorenne nel corso del giudizio concluso con la sentenza azionata nel precetto opposto, "avrebbe dovuto fare un intervento ad adiuvandum chiedendo al giudice il riconoscimento di un assegno di mantenimento a titolo personale".

Con riguardo alla prima delle dette argomentazioni, giova rammentare che "il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere

erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione", e ciò perché "per il chiamato necessario all'eredità, l'esercizio dell'azione comporta l'accettazione tacita dell'eredità, avendo esercitato un'azione che, per gli effetti di cui all'art. 476 c.c., travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto dell'apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse (art. 460 c.c.)" (così Cass., n. 22223/14).

Pertanto, avendo dichiaratamente agito come erede della defunta madre E. con riguardo agli importi che xxxxxx. era tenuto a versare alla stessa in proprio per effetto della menzionata sentenza, l'odierna opposta ne ha tacitamente accettato l'eredità, e tanto basta per ritenerla legittimata a incassare i detti importi.

Per quanto, invece, attiene alla seconda argomentazione, debesi considerare che l'azione esecutiva preannunciata con il precetto opposto trova fondamento in una sentenza di condanna non impugnata nei termini di legge, dunque in un titolo di formazione giudiziale.

In evenienze del genere l'indagine del giudice è limitata all'accertamento dell'esistenza e della validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia, con la conseguenza che la contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri eventuali vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituisce il contenuto essere fatti valere nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso, o comunque attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione e gli altri rimedi tipici approntati dall'ordinamento (sul punto v., per tutte, Cass., n. 1935/94; Cass., n. 24027/09; Cass., n. 22402/08); quindi, in caso di esecuzione fondata su sentenza di condanna esecutiva, eventuali doglianze relative all'an debeat e/o all'ammontare dell'importo ivi indicato sono deducibili esclusivamente nel corso del giudizio di appello, sicché compete al solo giudice dell'impugnazione conoscere di quei fatti.

Venendo, dunque, in rilievo nel caso di specie un'esecuzione fondata su sentenza di condanna, debesi ritenere che dovessero essere fatte valere nel giudizio di impugnazione le doglianze qui dedotte in ordine all'omessa interruzione del processo per mancata dichiarazione degli eventi interruttivi che avevano riguardato la controparte processuale (ossia il decesso di xxxx. e il raggiungimento della maggiore età di xxx anche in nome e per conto della quale aveva agito la deceduta madre xxxxxx

Per mera completezza espositiva va comunque rilevata l'infondatezza delle doglianze in questione, ove si consideri che per costante insegnamento

giurisprudenziale, qualora il fatto interruttivo non venga dichiarato in udienza, il rapporto processuale continua a svolgersi nei confronti delle parti originarie (così per tutte Cass., n. 9822/98), spiegando la sua efficacia anche nei confronti degli eventuali eredi e successori universali (cff. Cass., n. 11174/92), ai quali soltanto compete la legittimazione a dolersi della violazione della disciplina degli effetti della morte della parte (v. Cass., n. 2708/96), atteso che le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento, con la conseguenza che difetta d'interesse l'altra parte a dolersi dell'irrituale continuazione del processo (in tal senso Cass., n. 7216/01), non suscettibile neppure di rilievo officioso (v. Cass., n. 6625/97; Cass., n. 24025/09).

Tenuto conto poi che, come sopra evidenziato, nella fattispecie in esame l'azione in executivis trae legittimazione in una sentenza di condanna, dunque in un titolo di formazione giudiziale, oltretutto irrevocabile, esula dall'ambito cognitivo del presente giudizio, in base al cennato orientamento giurisprudenziale, ogni questione relativa alla congruità del complessivo importo di € 9.600,00 che la detta sentenza ha posto a carico di xxxxx

Per tutto quanto detto l'opposizione de qua va, dunque, rigettata.

Le spese di lite, liquidate (di ufficio in difetto di note) come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi relativi alla fase istruttoria, non essendosi proceduto all'assunzione di prove orali, e alla fase decisoria, in quanto nelle comparse conclusionali non vi è stata necessità di esaminare questioni ulteriori e diverse da quelle trattate nei precedenti scritti difensivi), seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa introdotta da Rxxxxx nei confronti di xxxxxx disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione e eccezione, così provvede:

rigetta l'opposizione;

pone a carico di parte opponente le spese di lite, che liquida (di ufficio in difetto di nota) in € 2.905,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie del 7,5 %, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Trento, il 22 settembre 2015.